



COMUNE DI LENTIAI
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera C.C. n. 86 del 22.05.2006

Emanato dal Sindaco il 04.07.2006

Entrato in vigore il 05.08.2006

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lentiai della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".
2. Con il presente regolamento il Comune si prefigge l'obiettivo di procedere alla costituzione di un metodo di determinazione della tassa che ottemperi le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 ed in particolare all'art. 49.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Presupposto della tassa

1. La tassa si applica per intero su tutto il territorio comunale.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacit  minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo   dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perch  risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilit  nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originale o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - d) unit  immobiliari prive di mobili, suppellettili o di utenze (gas, luce, acqua);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purch  tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli immobili utilizzati dai coltivatori diretti esclusivamente per il deposito delle attrezzature e/o materiali agricoli;
 - g) superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attivit  sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - h) superfici dei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti;
2. Sono altres  esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte indicate all'art. 62 comma quinto del D.Lgs. 507/93.
 3. Per le attivit  di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi e rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento rifiuti speciali tossici o nocivi.

Attivit  classificate nelle categorie H - I - L - M - P - E sconto 15%

Per eventuali attivit  non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per le locazioni o concessioni saltuarie o occasionali la tassa è dovuta dal proprietario o dal concedente, sul quale grava anche l'obbligo di denuncia, con rivalsa del pagamento della tassa sul locatario o concessionario.

Art. 5 - Parti comuni all'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza box o parti comuni del garage con box e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.

Art. 6 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - b. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole.
 - c. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - d. tutti i vani dei convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - e. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - f. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.

Art. 7 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

Art. 8 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno, o per i quali è prevista una limitazione nelle giornate di attività, la tariffa unitaria è proporzionata al periodo di effettivo esercizio come risulta dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
4. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non sono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 10 - Deduzioni

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessori di civile abitazione diverse dalle aree a verde, sono computate ai fini della tassazione in ragione della metà.

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 11 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 12 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.
 2. Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 3. Per gli utenti domestici che utilizzano il composte, la concimaia o la fossa è prevista una riduzione della parte variabile, condizione che deve essere autocertificata mediante dichiarazione da rendere all'ufficio tributi. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo parziale o saltuario il diritto alla riduzione decade dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e sarà emesso motivato avviso di accertamento con sanzione dal 50 al 100% con minimo di € 51,00=.
- L'applicazione della riduzione ha effetto dal giorno successivo a quello della presentazione, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Art. 13 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 70% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 14 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 15 Gettito del Tributo

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costi:
 - **COSTI FISSI:** costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato.
 - **COSTI VARIABILI:** costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato e rapportati alle quantità di rifiuti conferiti ed alla entità dei costi di gestione.

Art. 16 – Articolazione della tariffa

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali.
3. La percentuale di attribuzione dei costi tra le due categorie è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 17 – Tariffazione

1. La tassa dovuta annualmente si compone di una quota fissa e una variabile.
2. La tassa relativa alle utenze domestiche è calcolata in base alla consistenza del nucleo familiare, costituente un'unica utenza del servizio, determinato ad una data certa del primo semestre dell'anno di imposizione, e in ragione della potenzialità di produzione di rifiuti dello stesso al variare della sua composizione. A tal fine non si conteggiano i componenti oltre il quinto. Tale potenzialità è rilevata dalla Giunta in sede di determinazione delle tariffe sulla scorta di periodiche verifiche sulla raccolta.
Per il calcolo della consistenza del nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto.

- I figli oltre il secondo non rientrano nel computo del nucleo purchè fiscalmente a carico e a condizione che venga presentata la relativa richiesta e documentazione.
3. La tassa relativa ai locali e alle aree utilizzate in modo saltuario nel corso dell'anno è limitata alla sola quota fissa.
 4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sino a che non saranno messi a punto sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono classificate tenuto conto della diversa destinazione d'uso e accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella **tabella A** in allegato.
 5. Per ogni classe di attività sono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 18 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati nelle categorie indicate nella **tabella A**

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e/o per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 10 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce nel precedente art. 19 è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, la misura tariffaria della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 507/93 e successive modificazioni, vengono esentate dalla tassa giornaliera di smaltimento le associazioni che operano a scopi sociali, culturali, umanitari e sportivi.

Art. 20 - Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso. Il Comune provvederà a controlli a campione sull'effettivo utilizzo sia del composter che sull'autosmaltimento mediante fossa.

TITOLO III DENUNCE - ABBUONI

Art. 21 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili *non domestiche* siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune e contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507. La stessa deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale o a mezzo fax o posta elettronica con firma digitale all'Ufficio Tributi del Comune entro 60 giorni dal verificarsi della occupazione o detenzione. Il modulo va presentato e sottoscritto dall'obbligato o coobbligato in forza del precedente art. 4.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione e di cessazione.
4. ***Per i locali adibiti a utenza domestica la rilevazione è disposta d'ufficio.***
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 20, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della concessione di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui al vigente regolamento in merito ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 22 - Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 21, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa.

Art. 23 - Modalità dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
2. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 24 - Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Sindaco.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Art. 25 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto del Responsabile del Tributo in relazione alla gravità della violazione commessa, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Articolo 26 - Riscossione

1. La riscossione della tassa smaltimento rifiuti è effettuata direttamente dal Comune in due rate bimestrali. I ruoli, di cui al DPR 602/73 sono sostituiti da una comunicazione resa nelle forme dell'avviso di cui all'articolo 27 del presente regolamento.
2. In caso di omissione o di infedeltà di denuncia, gli avvisi di accertamento possono indicare direttamente la scadenza delle rate di pagamento.
3. In caso di omissione di pagamento alla scadenza, si applicano, a partire da quella, gli interessi moratori fissati per legge.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti, la sanzione attualmente prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/97 è irrogata direttamente negli atti di riscossione coattiva.

Articolo 27 – Avviso di pagamento

1. Il Comune predispone ed invia ad ogni contribuente un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente o dei dati rilevati d'ufficio. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
2. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati indicati nell'avviso.

Articolo 28 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata dal comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 10,00=. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al costo che si debba sostenere per la loro riscossione.

Articolo 29 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Articolo 30 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

INDICE

| | |
|------------------------|--------|
| Art. 1 - Oggetto | pag. 1 |
|------------------------|--------|

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

| | |
|--|--------|
| Art. 2 - Presupposto della tassa | pag. 1 |
| Art. 3 - Esclusioni | pag. 1 |
| Art. 4 - Soggetti passivi | pag. 2 |
| Art. 5 - Parti comuni all'edificio | pag. 2 |
| Art. 6 - Locali tassabili | pag. 2 |
| Art. 7 - Aree tassabili | pag. 2 |
| Art. 8 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali | pag. 2 |
| Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate | pag. 3 |
| Art. 10 - Deduzioni | pag. 3 |

TITOLO II - TARIFFAZIONE

| | |
|---|--------|
| Art. 11 - Obbligazione tributaria | pag. 3 |
| Art. 12 - Esenzioni e riduzioni | pag. 3 |
| Art. 13 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio | pag. 4 |
| Art. 14 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio . | pag. 4 |
| Art. 15 - Gettito del tributo | pag. 4 |
| Art. 16 - Articolazione della tariffa..... | pag. 4 |
| Art. 17 - Tariffazione | pag. 4 |
| Art. 18 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe | pag. 5 |
| Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento | pag. 5 |
| Art. 20 - Mezzi di controllo | pag. 5 |

TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI

| | |
|--|--------|
| Art. 21 - Denunce | pag. 6 |
| Art. 22 - Denuncia di variazione | pag. 6 |
| Art. 23 - Modalità dei rimborsi | pag. 6 |

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

| | |
|---|--------|
| Art. 24 - Il funzionario responsabile | pag. 6 |
| Art. 25 - Sanzioni e interessi | pag. 7 |
| Art. 26 - Riscossione.... | pag. 7 |
| Art. 27 - Avviso di pagamento..... | pag. 7 |
| Art. 28 - Riscossione coattiva | pag. 7 |
| Art. 29 - Abrogazioni | pag. 7 |
| Art. 30 - Entrata in vigore | pag. 7 |

TABELLA A – UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA A

Collettività, convivenze, scuole, associazioni, luoghi di culto.

CATEGORIA B

Campeggi, distributori di carburanti.

CATEGORIA C

Esposizioni, autosaloni, magazzini materiali non deperibili

Magazzini merce deperibile

CATEGORIA D

Alberghi con ristorante.

Affittacamere, alberghi senza ristorante, bad and breakfast

CATEGORIA E

Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori;

Banche ed istituti di credito.

CATEGORIA F

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.

CATEGORIA G

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

CATEGORIA H

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, autolavaggio, lavasecco, fotografo, tipografia, ottico.

Parrucchiere, estetiste

CATEGORIA I

Carrozzeria, gommista, autofficina, elettrauto.

CATEGORIA L

Attività industriali con capannoni di produzione.

CATEGORIA M

Attività artigianali di produzione beni specifici.

CATEGORIA N

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo.

CATEGORIA O

Bar, caffè, pasticceria.

CATEGORIA P

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste.

CATEGORIA R

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.